NOTIZIARIO FISCALE

TARES: chiarimenti sulle modalità di pagamento

Con **Risoluzione 2 dicembre 2013, n. 10, il Dipartimento delle Finanze del MEF** ha chiarito alcune incertezze relative al **Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**.

In particolare, è stato precisato che:

- i **pagamenti del tributo e della maggiorazione della TARES** devono essere effettuati **entro il 16 dicembre 2013** tramite **Mod. F24** o **bollettino postale**. È necessario, inoltre, utilizzare i seguenti codici tributo:
  - 3944 e 365E per il tributo;
  - 3950 e 368E per la tariffa;
  - 3955 e 371E per la maggiorazione;
- i **residenti all'estero**, qualora siano **impossibilitati ad utilizzare il Mod. F24 devono**:
  - **relativamente al tributo o alla tariffa contattare direttamente i Comuni per il versamento corretto della TARES**;
  - relativamente alla maggiorazione effettuare il **bonifico in favore della Banca d'Italia**.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Ammissibile l'uso di dati bancari anche su conti non della società: Cassazione

Con **Sentenza 13 novembre 2013, n. 25474**, la Corte di Cassazione ha ritenuto **legittimo**, in **un'indagine finanziaria** effettuata nei confronti di una società, **utilizzare i dati desunti da rapporti finanziari intestati a persone fisiche ad essa collegata** (come soci, amministratori) se l'Amministrazione finanziaria prova,

anche tramite presunzioni, **la natura fittizia** dell'intestazione o la sostanziale riferibilità alla società dei conti o di alcuni dati.

All'Agenzia delle Entrate non grava l'onere di provare la pertinenza dell'attività rispetto a tutte le movimentazioni derivanti dai rapporti bancari: sarà il **contribuente**, in tale situazione a **dover dimostrare l'estraneità delle operazioni contestate**.

Certificazioni di esposizione all'amianto: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS, nella **Circolare n. 164 del 29 novembre 2013**, fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal Decreto "Fare" all'art. 7-ter del DL 10 febbraio 2009, n. 5 in materia di in materia di **certificazioni di esposizione all'amianto** rilasciate dall'**INAIL** ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico ai lavoratori cessati per mobilità, titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

In particolare l'Istituto precisa che **restano valide ed efficaci** le:

- prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all'amianto,
- prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all'amianto, con **provvedimento** emesso in **data anteriore al 28 febbraio 2012**.